

A.S. 16/06 ES.

SENT. 417/06



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione 2^a Civile

DIRITTI DI CANCELLERIA
Circ. n° 8/9-13/35 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia.
PAGAMENTO ASSOLTO 8 5.0,7
Milano, 16-7-06
CANCELLIERE

Così composto:

- 1) Dott. B. Quatini Quatini Presidente
- 2) Dott. R. Centes Centes Giudice
- 3) Dott. PL Perrotti Perrotti Giudice

E.F. 05048361009

REP. 489/06

sul ricorso ex artt.3 e 4 L. 18/2/2004 n.39 ed ex artt.8 e 81 Decr.Legisl.

8/7/1999 n.270 depositato dall'all. Ignazio Abruzzese

(commissario straordinario della _____)

ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria con decreto

_____) e volto ad ottenere la declaratoria dello stato di

insolvenza della società

CIT TRAVEL NET srl.

con sede legale in

Ugento, Via Aurelio Saffi n. 23

facente parte del c.d. "Gruppo CIT spa in A.S."

ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

Fatto

Con istanza presentata il 24/4-16/5/06 al Ministro delle Attività Produttive, il suddetto commissario straordinario, premesso:

- a) che la società CIT TRAVEL NET srl. è "impresa del gruppo" CIT spa in A.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 lett.b n.2 del Decr.Legisl. 8/7/1999 n.270, norma che trova applicazione nella procedura di cui alla L.18/2/04 n.39, per effetto del rinvio disposto dall'art.8;



b) che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81 del Decr.Legisl. 8/7/1999 n.270, ha chiesto l'ammissione alla procedura di A.S. della società suddetta a norma dell'art.3, co.3 della L. 18/2/04 n.39.

Ha presentato quindi contestualmente al Tribunale di Milano ricorso volto ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza della medesima società.

Con decreto, in data 8/6/06 il Ministero adito, accogliendo la domanda, ha ammesso la società suddetta alla procedura di A.S. ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 18/2/04 n.39 ed ha nominato l'all. Francesco Abresprenni commissario straordinario.

Con decreto in data 30/5/06 il Tribunale di Milano ha convocato la società suddetta all'udienza del 8/6 e 22/6/06 per l'esame e la decisione del ricorso presentato dal commissario straordinario.

In data 22/6/06 il commissario ha depositato il decreto ministeriale di ammissione della società suddetta alla procedura di A.S..

All'udienza del 22/6/06 il commissario ha insistito nel ricorso.

Il Tribunale, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il ricorso va accolto in quanto:

1) la società EIT TRAVEL NET s.r.l.

è "impresa del gruppo EIT s.p.a. in A.S. ai sensi e per gli effetti dell'art.80 lett.b n.2 L.Prodi bis.

~~Essa infatti è~~

L'appartenenza al "gruppo" è stata provata dal commissario, è stata verificata e confermata dal lavoratore e non è contestata dalle parti -

2) il commissario ha indicato ed il Ministero ha confermato che, sussistono le condizioni che ai sensi dell'art.81,2° co. della Legge

Prodi bis (richiamato dall'art.3, 3° co. della L. 18/2/04 n.39) consentono l'estensione alla società in oggetto della procedura di A.S. della "impresa madre" CIT spa;

3) la società CIT TRAVEL NET srl.

versa in stato di insolvenza, com'è ~~confermato~~

documentalmente provato dal curriculum
e non contestato dalla stessa società -

P.Q.M.

il Tribunale di Milano Sezione II[^] Civile definitivamente pronunciando, così provvede;

1) accerta e dichiara che la

società CIT TRAVEL NET srl. con sede legale in
Livorno, Via Aurelio Saffi n. 23

ammessa alla procedura di A.S., versa in stato di insolvenza;

2) dichiara che la presente sentenza determina, a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al Decr.Legisl. n.270/1999, in quanto compatibile;

3) nomina p. Benini B. Quatone
giudice delegato alla procedura;

4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso della CIT TRAVEL NET srl.

il termine di gg. 60 dalla data di affissione della presente sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di ammissione;

5) dispone che l'esame dello stato passivo avverrà all'udienza del
23/10/06 alle ore 12;

6) ordina che la presente sentenza :

a) sia affissa e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art.17, 1° e 2° co. L.F., in applicazione estensiva di quanto stabilito dall'art. 8 n.3 Decr.Legisl. n. 270/1999

b) sia pubblicata nel dispositivo, sul sito www.fallimentitribunalemilano.net gestito da Planet Com, e sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, edizioni regionale e nazionale (in base alla convenzione distrettuale) e Sole 24 Ore, a cura del commissario straordinario, in applicazione estensiva dell'art. 94 del Decr.Legisl. n. 270/1999;

7) ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura del cancelliere, anche al Ministro delle Attività produttive entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Milano, 22/6/06

Il Presidente

